



Atto TOB02C

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 139/2015 Data 13/04/2015

N. Protocollo 38067/2015 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed  
esercizio di un tratto di linea elettrica a 20 kV  
in comune di Susegana.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 695 in data 23.10.2014 con la  
quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture  
e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla  
costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea  
elettrica:

1) Derivazione nuovo PTP Case Moschetta lungo la linea MT  
esistente, dismissione della cabina Ramo/art e di un tratto  
di linea MT interrata in comune di Susegana;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo  
del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti il seguente nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 13.01.2015, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che il tratto di linea elettrica in comune di Susegana ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Regione Veneto, Dipartimento Difesa del Suolo e



Foreste, Settore Forestale di Treviso e Venezia, con nota

prot. n. 508881 in data 27.11.2014;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti,

istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella

seduta in data 27.01.2015, preso atto del parere favorevole

con prescrizioni rilasciato dalla Regione Veneto,

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Settore Forestale

di Treviso e Venezia in merito al vincolo idrogeologico,

considerato che l'istanza di autorizzazione risulta

regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad

osservazioni in linea tecnica, con voto n. 05 ha espresso

parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed

esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV in comune

di Susegana, subordinatamente all'osservanza da parte

dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte

dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in

materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 12706/2015 in data 4.02.2015 è

stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n.

42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il

suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui

all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle



disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

VISTO il D.Lgs 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii.;



RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV in comune di Susegana come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV 695 in data 23.10.2014, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di linea elettrica in comune di Susegana sono autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto risultano compatibili con la salvaguardia del bene tutelato di cui al Provvedimento del Consiglio Regionale 11 marzo 1994, n. 908.



ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero



prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni